



COMUNICATO UFFICIALE N. 19 **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. n. 229/AA e n. 230/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 229/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 485 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Domenico CITARELLA, Luigi Marco VALCARENGHI e della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO CITARELLA, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato, all'epoca dei fatti, per la società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., in violazione dell'art. dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022" del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", del C.U. 42/A del 30/07/21 sull'uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19" del 19/08/21, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver controllato che il Medico Sociale, sig. VALCARENGHI Luigi Marco, consegnasse tempestivamente, in occasione della gara Aurora Pro Patria - Pro Sesto del 16/02/2022, disputata alle ore 18:00, la documentazione attestante il rispetto dei requisiti medici ed igienico sanitari ai delegati della Procura Federale al momento dell'arrivo del Gruppo 1 (Gruppo squadra partita) presso l'impianto sportivo, ad 1.40h dal calcio di inizio, permettendo, altresì, che il predetto medico la consegnasse in ritardo alle ore 17:45, a soli quindici minuti dall'avvio della partita, dopo che i calciatori erano già scesi in campo per effettuare gli allenamenti pre-gara;

LUIGI MARCO VALCARENGHI, Medico Sociale tesserato, all'epoca dei fatti, per la società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., in violazione dell'art. dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022" del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", del C.U. 42/A del 30/07/21 sull'uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19" del 19/08/21, per non aver consegnato tempestivamente, in occasione della gara Aurora Pro Patria - Pro Sesto del 16/02/2022, disputata alle ore 18:00, la documentazione attestante il rispetto dei

requisiti medici ed igienico sanitari ai delegati della Procura Federale al momento dell'arrivo del Gruppo 1 (Gruppo squadra partita) presso l'impianto sportivo ad 1.40h dal calcio di inizio, ma producendola in ritardo alle ore 17:45, a soli quindici minuti dall'avvio della partita, dopo che i calciatori erano già scesi in campo per effettuare gli allenamenti pre-gara;

AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n. 36/A del 28 luglio 2021;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Domenico CITARELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l. e Luigi Marco VALCARENGHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 375,00 (trecento settantacinque/00) di ammenda per il Sig. Domenico CITARELLA, di € 375,00 (trecento settantacinque/00) di ammenda per il Sig. Luigi Marco VALCARENGHI e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 230/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 300 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Julio Alfonso MALPICA CONCEPCION, e della società ASD SPORTING MILANO FUT5AL, avente ad oggetto la seguente condotta:

JULIO ALFONSO MALPICA CONCEPCION, calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Sporting Milano Fut5al, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse della predetta società e comunque attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 26.10.2021, in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Sporting Milano Fut5al, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD SPORTING MILANO FUT5AL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Malpica Concepcion Julio Alfonso ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Julio Alfonso MALPICA CONCEPCION e dal Sig. Pietro Nucera, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SPORTING MILANO FUT5AL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Julio Alfonso MALPICA CONCEPCION, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società ASD SPORTING MILANO FUT5AL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina